

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1338

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MAZZOLA, PICCOLI, ALIVERTI, BELUSSI ERNESTA, BERNARDI, BIANCO, BOLDRIN, BORRUSO, CABRAS, CAPPELLI, CASSANMAGNAGO CERRETTI MARIA LUISA, CAVALLIERE, CUMINETTI, FIORET, FUSARO, GASCO, GASPARI, GIORDANO, MANFREDI MANFREDO, MASTELLA, MEUCCI, MORA, NAPOLI, PENNACCHINI, PEZZATI, PUCCI, PUMILIA, REVELLI, ROSATI, SANESE, SANZA, SEDATI, TANTALO, ZOLLA, ZUCCONI

Presentata il 5 aprile 1977

Istituzione del Corpo civile della polizia di Stato: provvedimenti urgenti e norme di delega per il riordinamento della amministrazione della pubblica sicurezza

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'esigenza di un riordinamento della pubblica sicurezza al fine di renderla sempre più preparata ed organizzata per l'assolvimento dei suoi delicati ed importanti compiti istituzionali è al centro da vari mesi del dibattito politico.

Le manifestazioni gravi e preoccupanti di una criminalità sempre più aggressiva caratterizzata da notevole capacità organizzativa e tecnica nonché dalla disponibilità di ingenti mezzi finanziari, le forme particolarmente drammatiche ed insidiose con le quali si manifesta la criminalità politica ed il sistematico turbamento dell'ordine pubblico, l'evidenziarsi di confini sempre più sfumati fra criminalità comune e criminalità politica, dimostrata da recenti avvenimenti, hanno prodotto un vasto allarme sociale del quale le forze politiche non possono non farsi carico, pena la perdita di credibilità delle istituzioni e delle leggi con

gravi ripercussioni sul consenso popolare che è fondamento dei regimi di libertà.

Di fronte a questa situazione è necessario ed urgente porre il problema del riordinamento dei servizi di polizia che sono lo strumento di cui lo Stato democratico deve poter disporre per salvaguardare le istituzioni, la legalità repubblicana e la pacifica convivenza fra tutti i cittadini.

La Democrazia Cristiana, dopo un ampio dibattito svoltosi al suo interno, al centro ed in periferia, ed avvalendosi del contributo di idee, di proposte e di suggerimenti raccolto nel corso di numerosi dibattiti promossi in tutto il Paese, nella riunione della Direzione Centrale svoltasi il 17 febbraio u.s. indicava in un documento la sua posizione ufficiale sui temi della riforma.

Le linee indicate in quel documento rappresentano il momento di sintesi politica

fra le esigenze di base, relative soprattutto ad una richiesta di maggiore spazio per i diritti civili degli appartenenti al Corpo e la domanda della pubblica opinione rivolta all'esigenza di una maggiore efficienza tecnica ed operativa delle forze di polizia.

Muovendosi su questa linea la Direzione Centrale della D.C. indicava nel suo documento l'impostazione di fondo della riforma proponendo:

a) la istituzione di un corpo civile di polizia ad ordinamento speciale, inquadrato nel Ministero dell'Interno e facente parte dei Corpi Armati dello Stato e della forza pubblica, avente un proprio regolamento di disciplina e, salva la competenza della giustizia ordinaria, con la previsione di specifiche norme penali in relazione ai compiti ed alle attribuzioni particolari in tema di prevenzione repressione e di polizia giudiziaria;

b) la equivalenza in detto corpo dei compiti e delle attribuzioni e la progressiva unificazione del personale civile e militare della Pubblica Sicurezza;

c) il riconoscimento per gli appartenenti al corpo del diritto di associarsi liberamente per la tutela dei propri interessi morali economici e di stato; in associazioni di rappresentanza con carattere specifico, non legate a partiti politici, aperte esclusivamente ad essi e da essi gestite e con il divieto legislativo dello sciopero;

d) il divieto, secondo quanto previsto dall'articolo 98 della Costituzione, della iscrizione ai partiti politici a tutela della imparzialità e a garanzia del loro operare nell'esclusivo interesse dello Stato;

e) la costituzione di organi istituzionali composti da rappresentanti eletti dal personale e da membri designati dell'Amministrazione, per l'esame dei problemi normativi ed economici relativi al personale medesimo e con funzioni consultive in ordine a problemi di carattere professionale e di servizio;

f) l'unità nel Ministro dell'Interno di direzione e di responsabilità politica e di alta amministrazione per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica da esercitarsi a mezzo delle autorità di pubblica sicurezza previste dalla legge, apportando le modifiche che si rendessero necessarie all'ordinamento dell'Amministrazione dell'Interno e con un riordinato impiego delle dipendenti forze di polizia; ciò dovrà essere realizzato nel rispetto e con la piena valorizzazione delle tradizioni e della profes-

sionalità dell'Arma dei carabinieri, della Pubblica Sicurezza e, per quanto di sua competenza, della Guardia di finanza, avendo cura di mantenere le loro istituzioni e competenze;

g) un'ampia ed organica riforma dell'amministrazione della sicurezza pubblica che realizzi una più qualificata professionalità mediante idonee forme di reclutamento e di addestramento, nonché lo studio e la utilizzazione delle metodologie e delle attrezzature scientifiche necessarie a fronteggiare efficacemente i nuovi fenomeni criminali;

h) un trattamento economico di tutti gli appartenenti ai Corpi di Polizia distinto da quello delle altre categorie dei dipendenti pubblici in considerazione della specificità dei compiti e delle funzioni ad essi assegnati e dei rischi connessi al loro assolvimento, e l'adozione nel frattempo di un provvedimento immediato avente lo scopo di retribuire adeguatamente le ore straordinarie, le festività e le ferie non godute;

i) una razionalizzazione della spesa ed un forte investimento finanziario pluriennale che dovrà essere predisposto con un apposito piano promozionale contestuale alla approvazione della riforma.

Su queste linee di fondo un gruppo di lavoro incaricato dalla Direzione Centrale ha provveduto a stendere la presente proposta di legge che rappresenta il contributo della Democrazia Cristiana al dibattito parlamentare su questo tema così essenziale e delicato.

Un contributo che si propone di indicare al Parlamento ed al Paese, in modo chiaro e preciso, la posizione sulla quale la Democrazia Cristiana si appresta al confronto con le altre forze politiche, nella consapevolezza che su temi come quello del riordino della pubblica sicurezza occorre non cedere alla demagogia ed alla « mitizzazione » di alcune scelte erroneamente ritenute capaci di risolvere in modo taumaturgico tutti i problemi, ma saper dimostrare di essere forza garante della libertà e delle istituzioni, aperta alle esigenze di novità e nel tempo stesso attenta alla necessità di inserire le novità non in una prospettiva dirompente ma nel quadro del nostro sistema costituzionale.

Noi abbiamo inteso pertanto, con la nostra proposta di legge, individuare da un lato la gerarchia degli interessi e degli scopi da tutelare e raggiungere e dall'altro

il ventaglio articolato dei problemi cui un disegno riformatore deve riferirsi ed estendersi per avere i necessari caratteri di organicità e funzionalità.

Sarebbe infatti errato, secondo noi, considerare fine essenziale della riforma il tema della « sindacalizzazione » della polizia che ha la sua necessaria premessa nella cosiddetta « smilitarizzazione »: una impostazione di questo tipo porterebbe erroneamente a far credere che i problemi della polizia si risolvano solo in chiave sindacale, determinando speranze e convinzioni destinate ad essere sicuramente travolte dalla realtà delle cose che esige viceversa un organico disegno sulla reale riforma che è quella volta ad una organizzazione più efficiente, coordinata ed economica dei servizi di tutela dell'ordine e di prevenzione e repressione del crimine. La riforma deve cioè garantire ed assicurare la difesa delle istituzioni, dell'ordine legale, della libertà e dei diritti del cittadino in modo conforme ai principi democratici e con un grado di efficienza corrispondente alla domanda di sicurezza e di giustizia di una società moderna.

Ciò non significa che si debba considerare come di secondo ordine la riforma dello statuto dei dipendenti diretta ad offrire maggiori garanzie di tutela della dignità del lavoro e degli interessi economici e professionali.

Un più ampio spazio di autogestione dei diritti professionali ed economici, in forma rappresentativa, è un fatto che ha un suo autonomo ed importante valore positivo sul piano della democrazia; esso porta ad un più alto livello professionale e ad un accrescimento di responsabilità che è fattore positivo nella gestione delle strutture in considerazione dell'esigenza, più che mai avvertita nell'attuale situazione, che gli appartenenti alle forze di polizia abbiano un alto livello di professionalità e di responsabile consapevolezza dei propri poteri, diritti e doveri.

In questo senso abbiamo considerato e consideriamo, un momento importante ed essenziale della riforma della polizia il problema dello statuto dei dipendenti e del regime dei loro diritti di rappresentanza.

Ma nell'elaborare il disegno complessivo della riforma abbiamo ritenuto obiettivo primario quello della sempre più efficiente tutela dell'ordine legale e della sicurezza delle istituzioni e dei cittadini in un quadro di garantita certezza democratica.

Questa impostazione è coerente alla natura politica ed al compito storico della democrazia cristiana come partito della libertà e delle istituzioni.

TITOLO I.

ISTITUZIONE E COMPITI DELLA POLIZIA DI STATO

Nel primo titolo della proposta di legge viene affrontato il tema della « smilitarizzazione » della polizia e della conseguente istituzione del Corpo civile della polizia di Stato.

Il Corpo ha un ordinamento speciale, fa parte dei Corpi armati dello Stato e della forza pubblica ed i suoi appartenenti sono in servizio permanente quali funzionari ed agenti di polizia.

La decisione di proporre una qualificazione « civile » dei compiti e dei fini di polizia e quindi uno statuto non militare del Corpo deriva dalla considerazione che appare storicamente superata la fase in cui era necessario un corpo di polizia smilitarizzato.

Oggi si presenta nettamente preminente l'esigenza di una attività di polizia di prevenzione e di polizia investigativa, attività che è molto più congeniale ad un corpo civile di polizia.

La smilitarizzazione del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza comporta come conseguenza la unificazione dei ruoli e delle funzioni fra gli ex appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, all'ex ruolo dei funzionari di pubblica sicurezza, e all'ex Corpo di polizia femminile.

L'avvio della unificazione dei ruoli viene previsto nelle norme di delega del titolo IV ed in quella sede verrà illustrato ampiamente.

Sempre nel titolo IV verrà affrontato il tema della nuova organizzazione da dare alla polizia attraverso la previsione di un nuovo ruolo di personale intermedio (quello degli « ispettori ») che si colloca fra la carriera direttiva e quella esecutiva.

Una rilevanza particolare si è voluta dare alla indicazione dei compiti istituzionali della polizia di Stato: essa deve vigilare sull'osservanza della legge, assicurare il rispetto dei provvedimenti dati dalle pubbliche autorità, garantire la sicurezza

e l'incolumità pubblica, assicurare ai cittadini il libero esercizio dei loro diritti, prevenire e reprimere i reati, prestare soccorso nel caso di pubbliche e private calamità ed infortuni, espletare compiti di polizia stradale, di frontiera, ferroviaria e postale.

Per quanto attiene ai compiti di polizia giudiziaria restano ferme le norme che attribuiscono le qualifiche di ufficiale e agente di polizia giudiziaria e ne regolano funzioni e doveri.

Questa precisa elencazione dei compiti del Corpo della polizia di Stato risponde alla esigenza di porre sia la polizia che i cittadini in condizione di conoscere esattamente i contenuti ed i limiti dei rispettivi doveri e diritti nell'interesse generale delle istituzioni, della comunità civile e dei loro reciproci rapporti.

TITOLO II.

DIRITTI POLITICI E SINDACALI

Nel titolo II della proposta di legge vengono affrontati i temi relativi ai diritti politici e sindacali degli appartenenti al Corpo della polizia di Stato ed i limiti entro i quali si esercitano questi diritti.

In conformità ed in applicazione dell'articolo 98 della Costituzione si afferma il divieto di iscrizione ai partiti politici: questa limitazione deriva dal fatto che la natura dei compiti e delle attribuzioni proprie degli appartenenti alla polizia, connessi con i più essenziali diritti e le più gelose libertà dei cittadini nonché con fondamentali e primari interessi dello Stato, richiedono una imparzialità, anche sotto il profilo formale, ed una indipendenza rispetto alla normale dialettica politica che, sole, possono garantire quel livello di credibilità e di affidabilità da parte della generalità dei consociati, indispensabile per l'esercizio della funzione di polizia.

A maggior ragione la natura dei compiti e delle attribuzioni esclude ogni partecipazione a manifestazioni ed attività di natura partitica.

Viene invece riconosciuto il diritto a candidarsi nelle varie elezioni (amministrative, regionali e nazionali) ferme restando, ovviamente, le limitazioni previste dalle norme vigenti in materia.

Per quanto riguarda l'esercizio dei diritti sindacali la proposta di legge prevede

l'esclusione del diritto di sciopero, del diritto di riunione nelle ore di servizio ed il divieto di partecipare in divisa ed armati a manifestazioni o riunioni che avvengano fuori dagli uffici.

I proponenti ritengono che il divieto dello sciopero non sia in contrasto con il principio fissato dalla Costituzione: basterà ricordare, a questo proposito, come la Corte costituzionale abbia precisato che le limitazioni al diritto di sciopero possono giungere fino ad escludere, per determinate categorie di soggetti, la titolarità del diritto stesso quando ciò sia richiesto da esigenze che attengono a valori fondamentali. Alla luce di tali affermazioni della Corte costituzionale ci pare evidente che l'ordine e la sicurezza pubblica rientrino chiaramente in quelle esigenze attinenti a valori fondamentali di fronte alle quali si può escludere per la categoria degli appartenenti al Corpo della polizia di Stato, la stessa titolarità del diritto di sciopero: la norma di cui all'articolo 6 della proposta di legge si colloca pertanto in questa ottica giuridico-costituzionale.

Per quanto riguarda il diritto di associazione è certo che il carattere non militare dello *status* degli appartenenti al Corpo della polizia di Stato comporta il riconoscimento del diritto di associazione professionale.

Per altro la natura del tutto particolare dello *status* del personale di polizia, conseguente alle specialissime funzioni da esso esercitate ed alla diretta connessione di tali funzioni con il mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica, ha indotto a configurare la costituzione per legge di una unica associazione professionale, denominata «Federazione di polizia», con organizzazione interna democratica, avente il compito istituzionale della rappresentanza unitaria del personale di polizia nei confronti dell'Amministrazione dello Stato.

La previsione di una associazione unitaria non appare in contrasto con il principio costituzionale della libertà di associazione in genere e di associazione sindacale in specie: la Corte costituzionale ha infatti più volte ricordato che le libertà costituzionalmente garantite possono trovare un limite nel rispetto di altri valori sanciti dalla Costituzione.

Nel caso del personale di polizia la necessità che sia assicurata la continuità diretta al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica e la conseguente esclu-

sione dello sciopero e di altri diritti sindacali, quali quello di riunione durante il servizio, impongono, e definiscono già di per se stesse, una atipicità dell'associazione sindacale che giustifica la costituzione della stessa per legge

La Federazione di polizia, per evidenti ragioni riconducibili a tutte le argomentazioni già riferite, non potrà far parte di sindacati o di altre associazioni e tale divieto è espressamente inserito nella proposta di legge

Inoltre le cariche collegate a poteri deliberativi e decisionali potranno essere ricoperte esclusivamente da appartenenti alla polizia in attività di servizio

Se la specificità dei compiti e delle funzioni attribuiti alla polizia rende necessaria la costituzione per legge di una associazione professionale « atipica » e la esclusione, sempre per legge, di alcuni diritti come quello di sciopero riconosciuti alla generalità dei cittadini, è evidente che tale specificità deve a sua volta portare alla necessaria previsione di modi e strumenti che consentano agli appartenenti alla polizia di non essere posti in condizioni di non potere efficacemente provvedere alla doverosa tutela dei loro interessi economici e giuridici senza dover ricorrere a forme sussidiarie come quella, già ventilata, dello sciopero esercitato in loro sostegno da altre categorie di lavoratori forme sussidiarie di questo tipo, oltre ad essere lesive della dignità degli appartenenti alla polizia, sarebbero sostanzialmente lesive della loro necessaria autonomia e potrebbero comportare riflessi negativi su quella imparzialità che è una condizione essenziale per un corretto funzionamento della polizia stessa nell'ambito di uno Stato democratico e di diritto

Di fronte a questa problematica i presentatori della proposta di legge, lavorando sulla linea del documento votato dalla direzione centrale della Democrazia cristiana il 17 febbraio 1977, hanno previsto la costituzione di un organismo istituzionale paritetico, composto da rappresentanti del personale eletti da tutti gli appartenenti al corpo di polizia col sistema proporzionale, e da rappresentanti nominati dall'Amministrazione

A tale organismo, denominato « Consiglio di polizia », è demandato il compito di svolgere le trattative fra l'Amministrazione e gli appartenenti al Corpo di polizia sulle questioni relative allo Stato giuri-

dico, al trattamento economico e di quiescenza, ed all'orario di servizio, esso inoltre potrà esprimere pareri e formulare proposte per la elaborazione dei provvedimenti normativi che comunque riguardino gli appartenenti alla polizia

A particolare garanzia e tutela degli appartenenti al Corpo di polizia è previsto nell'articolo 11, ultimo comma, che per la conclusione degli accordi in seno al Consiglio di polizia sia necessario il consenso della maggioranza dei rappresentanti del personale questa norma indica la precisa volontà politica dei presentatori di attribuire un peso determinante alla presenza dei rappresentanti del personale nel Consiglio di polizia ed al loro voto sulle questioni che li riguardano

Riteniamo che a nessuno sfuggirà l'importanza e la rilevanza politica di questa proposta che consente agli appartenenti alla polizia di gestire direttamente le proprie questioni giuridiche-economiche, di partecipare, con propri pareri e proposte, al processo di formazione delle norme che comunque li riguardino, salvaguardando così l'autonomia del Corpo di polizia da qualunque eventuale interferenza o tentativo di strumentalizzazione, ed aprendo un effettivo processo di partecipazione democratica che corresponsabilizzerà nel modo più sostanziale e corretto la polizia stessa

Infine, in coerenza con la manifestata volontà di garantire agli appartenenti alla polizia un ampio spazio di libertà civili, si propone la abolizione delle anacronistiche norme che limitano per il personale del Corpo la facoltà di contrarre matrimonio

TITOLO III

DOVERI, DIRITTI, DISCIPLINA E NORME PENALI

Nel momento in cui, smilitarizzato il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e costituito il Corpo civile della polizia di Stato, viene meno la applicabilità nei confronti dei suoi appartenenti del regolamento di disciplina militare e della normativa penale prevista dal codice penale militare di pace, si è ravvisato la necessità di inserire nella proposta di legge una serie di norme in materia di disciplina e penali

Il capo I del titolo III, intitolato « Doveri, diritti e disciplina » prevede una serie di norme che regolano il comportamento de-

gli appartenenti al Corpo di polizia dello Stato, l'ordine gerarchico, i limiti del dovere gerarchico, le sanzioni disciplinari

Particolarmente importanti appaiono le norme in materia di ordini illegittimi, si prevede che gli appartenenti al Corpo ai quali venga impartito dal proprio superiore un ordine che ritengono palesemente illegittimo, debbano farlo rilevare allo stesso superiore esplicandone le ragioni, se l'ordine è rinnovato per iscritto hanno il dovere di obbedire

Questa procedura è modificata quando sia in corso un servizio di ordine pubblico o sussista uno stato di pericolo o di emergenza in questi casi l'ordine può essere rinnovato verbalmente dal superiore e gli inferiori debbono obbedire, peraltro, terminato il servizio di ordine pubblico o lo stato di pericolo o di emergenza, il superiore ha l'obbligo di ratificare l'ordine per iscritto

Si prevede inoltre la non punibilità di chi esegue l'ordine illegittimo del quale risponde sempre il superiore gerarchico che l'ha impartito

Importanti appaiono inoltre le norme che determinano l'orario di servizio, fissato in 42 ore settimanali ripartite secondo i turni stabiliti in base alle esigenze di servizio e che sanciscono il diritto al giorno di riposo settimanale che deve possibilmente coincidere con la domenica od altro giorno festivo salvo il diritto di godere del giorno di riposo infrasettimanale quando esigenze di servizio comportino la impossibilità di usufruirne nel giorno festivo

Per quanto attiene alle sanzioni disciplinari si è esclusa qualunque sanzione restrittiva della libertà personale fissando le seguenti sanzioni richiamo, richiamo scritto, pena pecuniaria, censura, sospensione dal servizio, destituzione, cessazione dalla ferma volontaria o dalla rafferma, quest'ultima sostituisce le sanzioni della sospensione dal servizio e della destituzione per i sottufficiali o per le guardie della polizia di Stato in ferma volontaria o rafferma. La vasta gamma delle sanzioni disciplinari e la specifica enunciazione delle fattispecie che le comportano consente una corretta ed articolata graduazione delle sanzioni stesse in rapporto alla gravità dei comportamenti di indisciplina, sarà così possibile, pur nella necessaria severità dalla quale non si può prescindere per mantenere la disciplina in un Corpo che, ancorché civile, è armato ed ha compiti istituzionali delicati ed essen-

ziali, graduare in modo giusto le sanzioni da infliggere senza eccessi e forme incompatibili con il nuovo « status » degli appartenenti alla polizia ma contemporaneamente senza cadere nell'opposto pericolo di vanificare la disciplina stessa

Nel capo I del titolo III intitolato « Norme penali », dopo avere affermato il principio che gli appartenenti alla polizia di Stato sono soggetti alla giurisdizione della magistratura ordinaria, si prevedono due tipi di norme alcune si riferiscono a fattispecie specifiche ed altre si riferiscono a fattispecie comuni che, ove commesse da appartenenti alla polizia, assumono una rilevanza più grave e richiedono di conseguenza una più grave sanzione

Al primo tipo di norme appartengono le seguenti fattispecie tipiche abbandono di posto (articolo 26), omessa esecuzione di un ordine relativo al servizio (articolo 27), assenza dal servizio o dal reparto (articolo 28), movimento non autorizzato di reparto (articolo 30), alterazione di armi o munizioni e porto di armi non in dotazione (articolo 32), rivolta (articolo 33), accordo al fine di commettere il delitto di omessa esecuzione di un ordine relativo al servizio o quello di rivolta (articolo 34)

Si tratta, come ognuno può vedere, di ipotesi tipiche estremamente precise e gravi di fronte alle quali appariva assolutamente essenziale una previsione normativa che colmasse il vuoto determinato dalla inapplicabilità del codice penale militare di pace

Alcune di queste fattispecie di reato assumono poi una gravità particolarmente rilevante quando siano commesse durante un servizio di ordine pubblico o di pubblico soccorso ed in questi casi si è previsto un aggravamento della pena da infliggere

Al secondo tipo di norme cui si è fatto cenno appartengono gli articoli 29 e 31 l'articolo 29 prevede un aggravamento di pena per i delitti di cui agli articoli 341, 610 e 612 del codice penale (oltraggio, violenza o minaccia) ove commessi da un funzionario o agente di polizia nel corso di un servizio ed a causa di esso nei confronti di un superiore o di un inferiore, tale aggravamento di pena non è previsto nell'ipotesi che tali reati vengano commessi in danno di un pari grado e la ragione di tale previsione appare di tutta evidenza

L'articolo 31 riguarda l'ipotesi del furto di armi, munizioni od esplosivi appartenenti alla polizia di parte di un funzio-

nario od agente del Corpo di polizia, le pene previste sono aggravate quando tali armi siano comunque commerciate o cedute la ragione di queste previsioni normative appare di tutta evidenza e risponde ad esigenze ben precise ed inequivocabili

TITOLO IV

NORME DI DELEGA

Come si è già accennato, il riordinamento della polizia costituisce un problema di enorme complessità e comporta l'attenta considerazione di svariatissimi aspetti dell'attività di polizia e la soluzione di numerosi problemi anche di ordine organizzativo. Per questa ragione la proposta di legge, tracciate le linee fondamentali della riforma, ritiene di dover utilizzare, per l'attuazione concreta di tali linee e per il riordinamento delle strutture organizzative, lo strumento della delega al Governo, come mezzo più idoneo per raggiungere in tempi brevi la formulazione di una normativa completa ed organica.

I punti che si è ritenuto di dover affidare al legislatore delegato sono quelli dell'organizzazione centrale e periferica del Corpo della polizia di Stato, del nuovo ordinamento del personale del Corpo, degli istituti di istruzione e addestramento, del riordinamento della direzione generale delle forze di polizia, della revisione della normativa in tema di autorità di pubblica sicurezza e di polizia amministrativa.

Quanto all'organizzazione della polizia, si è stabilito come criterio per il legislatore delegato che l'articolazione di base dell'organizzazione deve restare a livello provinciale sia per quanto attiene alle operazioni di polizia sia per quanto riguarda l'amministrazione del personale e la gestione dei mezzi. Tuttavia si è data facoltà di accentrare ad un più alto livello, che è quello regionale, la funzione di coordinamento della attività di amministrazione del personale e di gestione dei mezzi. Non si è neppure escluso che in alcuni casi, quando la gestione a livello provinciale può diventare antieconomica e scarsamente funzionale, come accade per gli organismi dotati di attrezzatura di alta specializzazione (centri volo, gabinetti di polizia scientifica), possa accentrarsi a livello regionale la gestione diretta di tali organismi, che resterebbero al servizio dei vari uffici di polizia dislocati

nel territorio regionale. Per alcune attività di polizia che richiedano una maggiore specializzazione, e tale è il caso dell'antiterrorismo e dell'antidroga, a livello regionale potrà essere portata la funzione del coordinamento delle operazioni di competenza dei vari uffici di polizia dislocati nel territorio.

Per quanto riguarda l'ordinamento del personale, al fine di esaltare il momento professionale dell'esercizio delle funzioni attribuite al Corpo della polizia, si è ritenuto distinguere nettamente tra il ruolo degli operatori di polizia da quello degli operatori amministrativi, tecnici e professionali. Ad ognuno di tali ruoli e, nell'ambito di ciascuno ad ognuna delle carriere e delle qualifiche nelle quali sarà suddiviso, dovrà corrispondere l'esercizio di specifiche funzioni e l'attribuzione di particolari poteri e responsabilità.

In particolare, per il ruolo degli operatori di polizia si è prevista la creazione di una carriera intermedia, quella degli ispettori di polizia. Gli appartenenti a tale carriera avranno il compito di coordinare l'attività degli agenti di svolgere, alle dirette dipendenze dei funzionari della carriera direttiva, tutte quelle funzioni di polizia, e in specie quelle di investigazione, per le quali è indispensabile una specifica preparazione professionale.

Per l'accesso alla qualifica iniziale di ciascuna carriera dei vari ruoli nei quali si articolerà il nuovo corpo civile di polizia si è tenuto fermo il criterio del pubblico concorso. Si è espressamente previsto, però che al concorso si accompagnino appositi corsi di formazione professionale prevedendo anche la concessione di borse di studio. In relazione a tali esigenze si è previsto il completo rinnovamento di tutti gli istituti di istruzione attualmente esistenti.

Atteso, poi, che il riordinamento della polizia è profondo e muta radicalmente lo *status* degli appartenenti, si è ritenuto opportuno favorire l'esodo o il passaggio ad altre amministrazioni dello Stato di coloro che ritenessero di non sentire perfettamente aderente alla propria personalità la nuova configurazione del Corpo.

Altro problema che si è ritenuto di dover affidare, per la concreta attuazione della soluzione scelta, alla delega del Governo è quello del riordinamento dei servizi centrali della pubblica sicurezza, la cui struttura, posta alle dirette dipendenze del Ministero dell'Interno, è incentrata nella direzione

generale della pubblica sicurezza, alla quale sono demandate sia la direzione politica dell'attività di polizia - in esecuzione delle direttive del Ministro - sia la direzione dell'attività tecnica di polizia.

Con la riforma si tende a modificare parzialmente tale struttura partendo proprio dalla indicata distinzione tra le due attività di polizia, distinzione che corrisponde, in termini oggettivi, alla differenza tra attività diretta alla sicurezza pubblica e attività di polizia in senso stretto. La nuova direzione generale, che molto significativamente verrà ad assumere la denominazione di Direzione generale della sicurezza pubblica, dovrà essere l'organismo di primaria collaborazione con il Ministro dell'interno per la elaborazione e la esecuzione delle direttive politiche e di alta amministrazione in tema di ordine e sicurezza pubblica. L'attività di polizia vera e propria resterebbe affidata ad altro organismo, vertice del Corpo di polizia, che provvederà alla organizzazione, alla gestione e all'impiego del personale.

Il riordinamento dei servizi centrali del Ministero dell'interno, il cui titolare è l'unico vertice monocratico responsabile dell'ordine e della sicurezza pubblica, deve ovviamente costituire l'occasione per realizzare un più efficiente coordinamento operativo tra le organizzazioni di polizia che secondo il nostro ordinamento hanno una competenza generale. Per tale ragione, con un'apposita norma di delega, si attribuiscono al Governo i poteri necessari per realizzare tale migliore coordinamento, sia a livello centrale sia a livello periferico, nei servizi di polizia di sicurezza e di polizia giudiziaria.

Strettamente connesso con i temi del riordinamento dei servizi centrali del Ministero e con la nuova organizzazione centrale e periferica del Corpo è il problema del riordinamento della normativa sugli organi cui sono attribuite la qualità ed i poteri di autorità di pubblica sicurezza.

L'innovazione, in tale campo, consiste nell'individuazione di un livello anche nazionale e regionale cui attribuire i poteri amministrativi in materia di ordine e sicurezza pubblica.

Per quanto, infine, riguarda le molteplici attribuzioni di polizia amministrativa, si è scelta la soluzione di una larghissima devoluzione delle relative competenze ad organi di altre amministrazioni statali o da

organi degli enti territoriali minori già tradizionalmente investiti di competenze statali.

Alla competenza delle autorità di pubblica sicurezza dovranno restare, oltre ai poteri di vigilanza e di sostituzione, anche tutte quelle attività che impropriamente sono definite di polizia amministrativa e che attengono invece specificamente alla polizia di sicurezza, quali il controllo delle armi e il soggiorno degli stranieri.

TITOLO V.

NORME TRANSITORIE E FINALI

In quest'ultimo titolo della proposta sono raggruppate diverse norme transitorie che debbono regolare il periodo di tempo intercorrente fra la costituzione del Corpo della Polizia di Stato e la emanazione dei decreti delegati che dovranno provvedere alla sua definitiva organizzazione e strutturazione.

Tali norme, che si riferiscono a vari aspetti della riforma, avrebbero potuto essere collocate nei precedenti titoli ma si è preferito raggrupparle in un titolo apposito per ragioni di sistematica legislativa e di più agevole consultazione. L'articolo 43 mantiene alla Direzione generale di pubblica sicurezza le attuali attribuzioni e competenze fino al suo riordinamento; gli articoli 44, 45 e 46 riguardano la normativa provvisoria del personale (stato giuridico, avanzamento, quiescenza), rapporti informativi, le schede valutarie, i giudizi complessivi e di revisione nonché le relative procedure di gravame.

L'articolo 47 attiene alla gestione amministrativa della Polizia dello Stato, l'articolo 48 al trattamento economico previdenziale ed assistenziale, l'articolo 49 al congedo ordinario e straordinario. L'articolo 50 regola le modalità provvisorie di elezione del Consiglio di Polizia consentendo quindi la immediata costituzione ed il funzionamento del Consiglio stesso non appena la legge di riforma entrerà in vigore.

L'articolo 51 prevede che, fino a quando non sarà emanato il nuovo stato giuridico dei funzionari ed agenti di polizia, per tutto quanto non regolato dalle norme dei titoli II e III in materia dei diritti, doveri e disciplina, si applichino le norme contenute nel Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati ci-

VII LEGISLATURA. — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

vili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

L'articolo 52 contiene le norme transitorie in materia di giurisdizione penale; l'articolo 53 prevede un condono per le sanzioni disciplinari inflitte fino alla data del 31 marzo 1977, ai funzionari e agli agenti di pubblica sicurezza per fatti relativi ad iniziative sindacali od a tutela dei diritti e degli interessi del personale; l'articolo 54 riguarda disposizioni sull'uniforme, lo stemma, i fregi e gli altri segni distintivi della Polizia.

Infine l'articolo 55 detta una norma generale che afferma l'applicabilità, se compatibili, delle disposizioni del regio decreto 30 novembre 1930, n. 1629 e successive modificazioni per tutto quanto non previsto dalla presente legge.

* * *

Onorevoli colleghi, nel rassegnare alla vostra attenzione la presente proposta di legge intendiamo richiamarci a quanto detto all'inizio di questa relazione illustrativa.

La nostra proposta segna la posizione con la quale la Democrazia Cristiana si presenta al confronto parlamentare sulla riforma della polizia: essa intende evidenziare alle forze politiche ed alla pubblica opinione, interna alla Polizia ed esterna ad essa, le nostre idee e le nostre proposte su questa riforma che è essenziale all'interesse dello Stato e della comunità nazionale oltre che, evidentemente, all'interesse della stessa polizia.

Segnare una posizione indicando idee e programmi attraverso lo strumento della proposta di legge non vuole significare presentarsi al confronto politico e parla-

mentare in modo chiuso: noi non ci sentiamo portatori di una verità assoluta, né in questo né in altri campi: significa andare al confronto in modo serio e responsabile giacché il confronto ha un senso se ad esso le forze politiche si presentano non solo per convalidare le proposte sulle quali convergono ma anche per verificare quelle sulle quali la convergenza può non apparire facile o probabile.

Certo il dibattito può e deve servire ad approfondire i temi, a rendere più chiare le varie posizioni ed a consentire anche un responsabile ed oggettivo giudizio di tutte le forze politiche, le componenti sociali e la pubblica opinione sulle singole posizioni dei vari gruppi politici.

Noi ci presentiamo al confronto sulla riforma della polizia per portare il nostro contributo, fermi nelle nostre convinzioni di fondo sugli aspetti della riforma che toccano delicati risvolti istituzionali, ma aperti ad ogni proposta che si collochi in modo responsabile di fronte all'esigenza diffusa di dare una risposta positiva e concreta alle istanze che su questo problema salgono dalla complessa realtà civile e sociale del nostro paese e soprattutto dall'interno della polizia.

Se il confronto sarà serio e concreto, serrato ma non chiuso, responsabile e non inficiato da tentazioni demagogiche, siamo certi che il Parlamento italiano arriverà a varare una legge di riforma che permetterà un ampio spazio per i diritti civili degli appartenenti alla polizia ed una riorganizzazione e ristrutturazione della stessa capace di determinare un aumento della sua efficacia operativa e della sua capacità di garantire le istituzioni democratiche ed il corretto svolgersi della vita civile nel nostro Paese.

PROPOSTA DI LEGGE

TITOLO I

ISTITUZIONE E COMPITI DELLA POLIZIA DI STATO

ART. 1.

(Istituzione della polizia di Stato).

È istituito il corpo civile della polizia di Stato.

Esso ha ordinamento speciale, fa parte dei corpi armati dello Stato e della forza pubblica.

Gli appartenenti alla polizia di Stato sono in servizio permanente quali funzionari ed agenti di polizia.

L'armamento in dotazione alla polizia di Stato è stabilita con decreto del ministro dell'interno.

ART. 2.

*(Collocazione ordinativa
e compiti della polizia di Stato).*

Il corpo della polizia di Stato è alle dirette dipendenze del ministro dell'interno ed è inquadrato nel Ministero dell'interno.

La polizia di Stato vigila sull'osservanza della legge, assicura il rispetto dei provvedimenti dati dalle pubbliche autorità, garantisce la sicurezza e l'incolumità pubblica, assicura ai cittadini il libero esercizio dei loro diritti, previene e reprime i reati, presta soccorso nel caso di pubblici e privati infortuni e di calamità, espleta compiti di polizia stradale, di polizia di frontiera, di polizia ferroviaria e di polizia postale nonché gli altri compiti attribuiti dall'ordinamento dello Stato.

Restano ferme le norme che attribuiscono la qualifica di ufficiale e agente di polizia giudiziaria e ne regolano le funzioni e i doveri.

ART. 3.

(Scioglimento del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e del Corpo di polizia femminile).

Il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e il Corpo di polizia femminile sono disciolti.

Il personale del ruolo organico della carriera direttiva dell'Amministrazione di pubblica sicurezza e il personale dei disciolti Corpi sono inquadrati nella polizia di Stato.

Sono pure inquadrati in essa il personale del ruolo degli operai permanenti delle scuole di polizia e del ruolo degli operai dei magazzini del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

Le relative dotazioni organiche costituiscono la dotazione organica della polizia di Stato.

Le attrezzature, i mezzi, gli armamenti, le dotazioni, i beni mobili ed immobili dei disciolti corpi sono trasferiti alla polizia di Stato.

Le bandiere e le relative decorazioni concesse al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza sono attribuite alla polizia di Stato.

ART. 4.

(Doveri di subordinazione).

I funzionari e agenti di polizia hanno i doveri di subordinazione gerarchica previsti dall'ordinamento dello Stato nei confronti:

- a) del ministro dell'interno;
- b) dei sottosegretari di Stato per l'interno, quando esercitano, per delega del ministro, le attribuzioni in materia di pubblica sicurezza;
- c) del capo della polizia, dei vice capo della polizia e di tutti i superiori del Corpo della polizia di Stato;
- d) dei funzionari o agenti di polizia, ancorché pari o inferiori di qualifica o di grado, se investiti di funzioni direttive o di comando, nei limiti delle loro attribuzioni e nell'ambito dell'ufficio, reparto od ente cui ciascuno di essi è preposto.

I funzionari e agenti di polizia hanno doveri di subordinazione funzionale, nei casi previsti dalla legge, nei confronti:

- a) del prefetto;
- b) dell'autorità giudiziaria.

ART. 5.

*(Obblighi di leva -
Rapporti con le Forze Armate).*

Il servizio prestato nella Polizia di Stato è considerato, per ogni effetto, come servizio militare. Tuttavia, è tenuto all'adempimento

mento degli obblighi di leva il funzionario o l'agente di polizia che lascia volontariamente il corpo prima che abbia prestato almeno 18 mesi di servizio.

Tra gli appartenenti alla Polizia di Stato in uniforme e gli appartenenti alle Forze Armate dello Stato è stabilita la reciprocità del saluto e degli onori durante i rapporti di servizio e le manifestazioni ufficiali.

Gli accordi per l'uso delle attrezzature militari, gli impegni di assistenza e le convenzioni con Enti e con le Forze Armate vigenti per il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, si applicano alla Polizia di Stato.

ART. 5-bis.

(Servizi di assistenza spirituale ai componenti del Corpo della Polizia di Stato).

Il servizio di assistenza spirituale nella religione cattolica è espletato a favore degli appartenenti al Corpo della Polizia di Stato dai cappellani militari, nelle forme e nei modi che saranno stabiliti con decreto del Ministro dell'interno d'intesa col Ministro della Difesa.

I cappellani militari per il periodo in cui prestano servizio presso il Corpo della Polizia di Stato sono soggetti alle norme disciplinari e penali previste per il Corpo stesso ed alla giurisdizione dell'Autorità giudiziaria ordinaria.

Il servizio di assistenza spirituale nei culti acattolici è espletato nei modi e le forme previste da apposito regolamento che verrà emanato con decreto del Ministro dell'interno.

TITOLO II

DIRITTI POLITICI E SINDACALI

ART. 6.

(Diritti sindacali dei funzionari e agenti di polizia).

I funzionari e gli agenti di polizia esercitano i diritti sindacali nelle forme e con i limiti previsti dalla presente legge.

Essi non possono fare ricorso allo sciopero, né aderire ad associazioni sindacali diverse dalla Federazione di polizia.

ART. 7.

(Federazione di polizia).

Per la rappresentanza unitaria dei diritti e degli interessi dei funzionari e degli agenti di polizia è istituita una associazione unitaria denominata « Federazione di polizia ».

La Federazione ha personalità giuridica di diritto pubblico e di essa fanno parte i funzionari e gli agenti della polizia di Stato che lo richiedano.

Lo statuto e i regolamenti della Federazione sono adottati dagli organi della Federazione e devono sancire un ordinamento interno a base democratica.

Lo statuto e i regolamenti generali della Federazione debbono essere comunicati al Ministero dell'interno.

La Federazione non può far parte di sindacati o altre associazioni.

Le cariche collegate a poteri deliberativi o decisionali possono essere ricoperte esclusivamente da funzionari e agenti di polizia in attività di servizio.

Gli appartenenti alla Federazione di polizia possono tenere riunioni e assemblee negli uffici e nelle caserme, compatibilmente con le esigenze del servizio e con la sola partecipazione dei soci e dei dirigenti.

Salvo che nel caso previsto dal precedente comma, i funzionari e gli agenti di polizia non possono partecipare in uniforme a manifestazioni sindacali.

ART. 8.

(Divieto di iscrizione a partiti politici e di svolgimento di attività politica).

Ai funzionari e agenti di polizia è fatto divieto di iscriversi a partiti e movimenti politici e alle organizzazioni ad essi collegate, nonché di svolgere attività che costituiscano comunque manifestazioni pubbliche di adesione alle associazioni predette.

Il divieto di cui al comma precedente non si applica ai funzionari e agli agenti di polizia componenti del Parlamento, del Governo della Repubblica o di Consigli regionali, provinciali o comunali o che siano candidati al Parlamento o a Consigli regionali, provinciali o comunali, fermi restando i diritti e le limitazioni previsti dalle norme vigenti in materia.

ART. 9.

*(Matrimonio per gli appartenenti
alla polizia di Stato).*

Le norme che limitano per il personale del corpo la facoltà di contrarre matrimonio sono abrogate.

ART. 10.

(Consiglio di polizia).

Presso il Ministero dell'interno è istituito il Consiglio di polizia per le relazioni con i funzionari ed agenti di polizia e per gli affari sindacali.

Il Consiglio di polizia nominato con decreto del Ministro dell'interno, dura in carica due anni ed è composto:

a) in rappresentanza dell'amministrazione:

da un Sottosegretario di Stato del Ministero dell'interno, designato dal Ministro dell'interno, che lo presiede;

da un Sottosegretario di Stato designato dal Presidente del Consiglio dei ministri;

da due rappresentanti del Ministero del tesoro, designati dal Ministro del tesoro, con qualifica non inferiore a dirigente superiore o equiparati;

da due rappresentanti del Ministero dell'interno, designati dal Ministro dell'interno, con qualifica non inferiore a dirigente superiore o equiparati;

da due esperti, anche estranei all'amministrazione, designati dal Ministro dell'interno, d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro;

b) in rappresentanza del personale di polizia:

da otto rappresentanti effettivi e da 8 supplenti eletti da tutti gli appartenenti al Corpo di polizia tra gli appartenenti al Corpo stesso col sistema proporzionale e secondo un apposito regolamento da emanare con decreto del Ministro dell'interno.

Le funzioni di segretario sono espletate da un funzionario di polizia.

I rappresentanti dell'amministrazione possono essere sostituiti anche nel corso del biennio.

I rappresentanti supplenti del personale quando non intervengono in sostituzione di un componente effettivo impedito, possono partecipare, senza diritto di voto, ai lavori di consiglio.

ART. 11.

(Competenze del Consiglio di polizia).

Il consiglio di polizia è sede delle trattative tra l'Amministrazione ed i funzionari e gli agenti di polizia per le questioni inerenti lo stato giuridico, il trattamento economico e di quiescenza e l'orario di servizio.

Esprime pareri e formula proposte per la elaborazione dei provvedimenti normativi che comunque riguardino i funzionari e gli agenti di polizia.

Il consiglio provvede alla emanazione per la elaborazione dei provvedimenti normativi che comunque riguardino i funzionari e gli agenti di polizia.

Il Consiglio provvede alla emanazione di un regolamento per il suo funzionamento, approvato con decreto del Ministro dell'interno.

Gli accordi stipulati in sede di consiglio di polizia, nelle materie di cui al primo comma, sono resi esecutivi con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, ferma restando la necessità della approvazione con legge delle spese incidenti sul bilancio dello Stato.

Per la conclusione degli accordi è necessario il consenso della maggioranza dei rappresentanti del personale.

TITOLO III

DOVERI, DIRITTI, DISCIPLINA
E NORME PENALI

CAPO I.

DOVERI, DIRITTI, DISCIPLINA

ART. 12.

(Giuramento).

I cittadini che entrano a far parte della polizia di Stato debbono prestare giuramento secondo la formula seguente:

« Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservare lealmente la Costituzione e le

leggi dello Stato, di adempiere ai doveri del mio ufficio alle esclusive dipendenze delle autorità dello Stato nell'interesse dell'amministrazione e per il pubblico bene ».

Il rifiuto comporta decadenza dal servizio.

ART. 13.

(Ordine gerarchico).

Gli appartenenti al Corpo di polizia devono eseguire gli ordini impartiti dal superiore gerarchico e attinenti al servizio, nonché le prescrizioni generali o particolari impartite per l'adempimento dei servizi.

Ogni comunicazione o istanza diretta ai superiori deve essere inoltrata per via gerarchica. Tuttavia gli appartenenti al Corpo di polizia hanno diritto di consegnare al proprio superiore pieghi suggellati esclusivamente se diretti al Ministro dell'interno e riguardanti questioni personali di particolare gravità e delicatezza, attinenti al rapporto di impiego. Tali pieghi debbono essere inoltrati d'ufficio senza indugio.

Gli appartenenti al Corpo di polizia che nell'esercizio delle funzioni rilevino difficoltà od inconvenienti derivanti dalle disposizioni impartite dal superiore per l'esecuzione dei servizi, devono riferirne per via gerarchica, formulando le proposte a loro avviso opportune per rimuovere le difficoltà o gli inconvenienti.

ART. 14.

(Limiti del dovere gerarchico).

Gli appartenenti al Corpo di polizia ai quali dal proprio superiore venga impartito un ordine, che essi ritengano palesemente illegittimo, devono farlo rilevare allo stesso superiore dichiarandone le ragioni; se l'ordine è rinnovato per iscritto hanno il dovere di darvi esecuzione.

Quando sono in servizio di ordine pubblico ovvero quando esista uno stato di pericolo o di urgenza, gli appartenenti al Corpo di polizia devono eseguire l'ordine anche se esso è rinnovato verbalmente dal superiore il quale, cessato il servizio di ordine pubblico o lo stato di pericolo o di urgenza, ha obbligo di ratificarlo per iscritto.

Non è punibile chi esegue l'ordine illegittimo e del reato risponde sempre il superiore gerarchico che ha dato l'ordine.

L'inosservanza dell'ordine gerarchico comporta responsabilità disciplinare, salva la responsabilità penale.

ART. 15.

(Alloggio in caserma e reperibilità)

Gli agenti di polizia hanno obbligo di alloggiare in caserma durante il periodo della ferma triennale e durante la frequenza del corso per allievi sottufficiali.

Lo stesso obbligo hanno gli allievi che frequentano il primo biennio di Accademia.

Per esigenze di ordine pubblico o di pubblico soccorso, può essere fatto obbligo ai funzionari ed agli agenti di polizia di permanere in caserma od in ufficio, ovvero di mantenere la reperibilità.

ART. 16.

(Orario di servizio).

L'orario di servizio per gli appartenenti al Corpo di polizia è fissato in 42 ore settimanali ripartite secondo i turni stabiliti in base alle esigenze di servizio.

Qualora particolari esigenze lo richiedano, gli appartenenti al Corpo di polizia sono tenuti a prestare servizio anche in eccedenza all'orario normale.

Gli appartenenti alla polizia di Stato hanno diritto ad un giorno di riposo settimanale.

Qualora debbano prestare servizio in un giorno festivo, hanno diritto a godere del giorno di riposo in giorno feriale stabilito dall'Amministrazione.

ART. 17.

(Sanzioni disciplinari).

I funzionari e gli agenti di polizia sono soggetti alle seguenti sanzioni disciplinari:

- 1) richiamo;
- 2) richiamo scritto;
- 3) pena pecuniaria;
- 4) censura;
- 5) sospensione dal servizio;
- 6) destituzione;
- 7) cessazione dalla ferma volontaria o dalla rafferma.

ART 18

(Richiamo e richiamo scritto)

Il richiamo è un ammonimento per lievi omissioni o trasgressioni, è verbale e può essere inflitto da qualsiasi superiore, senza obbligo di rapporto

Nel caso di recidiva il richiamo è inflitto per iscritto

ART 19

(Pena pecuniaria)

La pena pecuniaria consiste nella tenuta di una quota non inferiore a un trentesimo né superiore a cinque trentesimi dello stipendio mensile

Per gli allievi delle scuole e dell'Accademia la pena pecuniaria è sostituita dalla consegna da uno a cinque giorni, essa comporta l'obbligo di trascorrere nell'istituto le ore di libera uscita, dedicandole allo studio

La pena pecuniaria è inflitta

per ulteriore recidiva entro tre mesi in omissioni o trasgressioni punite con il richiamo scritto,

per lieve scorrettezza nel comportamento in pubblico e per trascuratezza nella conservazione dell'uniforme o degli oggetti di corredo,

per negligenza in servizio,

per ritardo non giustificato nell'assumere servizio

ART 20

(Censura)

La censura è una dichiarazione di biasimo scritta, essa è motivata ed è inflitta, anche in assenza di una sanzione penale

per inosservanza dei doveri di ufficio o grave negligenza in servizio,

per violazione del dovuto riserbo di ufficio,

per contegno scorretto verso i superiori ed il pubblico,

per rifiuto, omissione o ritardo di obbedire ad un ordine legittimamente impartito dal superiore,

per comportamento gravemente disdicevole al decoro delle funzioni,

per l'assenza non autorizzata dal reparto od ufficio,

per omessa presentazione in servizio senza giustificato motivo;
per ritardo non giustificato ad assumere un servizio specificamente comandato.

Per tutte le violazioni relative ad assenze dal servizio previste dal presente articolo, alla sanzione della censura può essere cumulata quella della pena pecuniaria.

Qualora si tratti di funzionario od agente di polizia investito della direzione di un servizio o del comando di un reparto, la censura eventualmente cumulata con la pena pecuniaria è altresì inflitta, anche in assenza di una sanzione penale:

per avere omesso di adottare, in servizio, misure cautelative prescritte dai regolamenti o da ordini gerarchici a tutela della integrità fisica del personale dipendente;

per avere omesso, abitualmente, di osservare le prescrizioni sull'addestramento professionale del personale dipendente;

per parzialità, ingiustizia palese, modi sconvenienti e qualsiasi abuso verso i dipendenti.

Il funzionario o l'agente di polizia al quale è inflitta la censura subisce il ritardo di un anno nell'aumento periodico dello stipendio.

ART. 21.

(Sospensione dal servizio).

La sospensione dal servizio consiste nell'allontanamento dal servizio con la privazione dello stipendio per non meno di un mese e non più di sei mesi.

La sospensione è inflitta anche in assenza di una sanzione penale:

a) nei casi previsti dall'articolo precedente qualora le infrazioni abbiano carattere di particolare gravità;

b) per denigrazione dell'Amministrazione e dei superiori;

c) per uso delle funzioni a fini di interessi personali;

d) per violazione del segreto d'ufficio che abbia prodotto grave danno;

e) per comportamento che produca interruzione o turbamento nella regolarità o nella continuità del servizio e per volontario abbandono del servizio;

f) per tolleranza di abusi commessi dal personale dipendente.

Al funzionario o agente di polizia sospeso dal servizio è concesso un assegno alimentare in misura non superiore alla metà dello stipendio, oltre agli assegni per carichi di famiglia.

Il funzionario o agente al quale è inflitta la sospensione non può essere promosso se non siano decorsi due anni dalla data dell'infrazione e subisce un ritardo di due anni nell'aumento periodico dello stipendio; tali ritardi sono portati a tre anni se la sospensione dal servizio è superiore a tre mesi.

Il tempo durante il quale il funzionario o l'agente è stato sospeso dal servizio con privazione dello stipendio deve essere dedotto dal computo dell'anzianità.

ART. 22.

(Destituzione).

La destituzione è inflitta, anche in assenza di sanzione penale:

a) per atti i quali rivelino mancanza del senso dell'onore e del senso morale;

b) per atti che siano in grave contrasto con i doveri di fedeltà del funzionario o agente di polizia;

c) per grave abuso di autorità o di fiducia;

d) per dolosa violazione dei doveri di ufficio che abbia portato grave pregiudizio allo Stato, ad enti pubblici od a privati;

e) per illecito uso o distrazione di somme amministrative o tenute in deposito, o per connivente tolleranza di abusi commessi da dipendenti;

f) per richiesta o accettazione di compensi o benefici in relazione ad affari trattati per ragioni d'ufficio o di servizio;

g) per gravi atti d'insubordinazione commessi pubblicamente o per eccitamento all'insubordinazione;

h) per istigazione agli atti di cui alla lettera e) dell'articolo precedente;

i) per ubriachezza in servizio tale da costituire pericolo a terzi o pregiudizio per l'espletamento delle funzioni;

l) per assenza ingiustificata dal servizio superiore a cinque giorni consecutivi;

m) per la mancata presentazione, senza giusti motivi, nei cinque giorni successivi a quello prefisso per la ripresa del servizio, da parte di chi era legittimamente assente.

ART. 23.

(Destituzione di diritto).

Il funzionario o l'agente di polizia incorre nella destituzione di diritto, escluso il procedimento disciplinare:

a) per condanna passata in giudicato, per i delitti contro la personalità dello Stato, esclusi quelli previsti nel capo VI del titolo I del libro II del codice penale ; ovvero per i delitti di peculato, malversazione, concussione, corruzione, per i delitti contro la fede pubblica, esclusi quelli di cui agli articoli 457, 495, 498 del codice penale, per i delitti contro la moralità pubblica ed il buon costume previsti dagli articoli 519, 520, 521 del codice penale e dall'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, per i delitti di rapina, estorsione, millantato credito, furto, truffa ed appropriazione indebita, e per quelli previsti dalla presente legge;

b) per condanna passata in giudicato, che importi la interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici o l'interdizione da una professione o da un'arte, ovvero l'applicazione di una misura di sicurezza detentiva o della libertà vigilata.

ART. 24.

(Cessazione dalla ferma volontaria e dalla rafferma).

Per i sottufficiali o per le guardie della polizia di Stato in ferma volontaria o rafferma le sanzioni disciplinari della sospensione dal servizio e della destituzione sono sostituite dalla cessazione dalla ferma volontaria o dalla rafferma.

CAPO II.

NORME PENALI

ART. 25.

(Norme sulla giurisdizione).

Gli appartenenti alla polizia di Stato sono soggetti alla giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria.

ART. 26.

(Abbandono del posto).

Il funzionario o l'agente di polizia che in servizio di guardia, di sicurezza pubblica o comunque impiegato in reparti organici abbandona il posto o il servizio o viola le disposizioni generali o particolari impartite, è punito con la reclusione fino a due anni.

La reclusione è da uno a quattro anni se il fatto è commesso:

durante un servizio di ordine pubblico o di pubblico soccorso;

nella guardia a rimesse di aeromobili o a depositi di armi, munizioni o materie infiammabili ed esplosive;

a bordo di una nave o di un aeromobile.

In ogni caso, se dal fatto è derivato grave danno, la pena è della reclusione da due a cinque anni.

ART. 27.

(Omessa esecuzione di un ordine relativo al servizio).

Il funzionario o l'agente di polizia che impiegato in servizio in reparti organici rifiuta, omette o ritarda di obbedire ad un ordine legittimamente impartitogli dal superiore è punito con la reclusione fino a un anno.

Se il fatto è commesso da un funzionario o da un agente comunque impiegato in servizio di ordine pubblico o di pubblico soccorso, la pena è della reclusione da sei mesi a due anni.

Se il fatto è commesso da tre o più funzionari o agenti, in accordo tra loro, la pena è della reclusione da due a cinque anni.

ART. 28.

(Assenza dal servizio o dal reparto).

È punito con la reclusione da sei mesi a tre anni:

1) il funzionario o l'agente di polizia che in servizio di ordine pubblico o di pubblico soccorso o comunque inquadrato in reparto organico si allontana e rimane assente per cinque giorni consecutivi;

2) il funzionario o l'agente di polizia che inquadrato in un reparto organico destinato ad un impiego di ordine pubblico o di sicurezza pubblica o di pubblico soccorso, ovvero appartenente all'equipaggio di una nave o di un aeromobile, si trova assente al momento della partenza del reparto, della nave o dell'aeromobile.

ART. 29.

(Violenza, minaccia o ingiuria ad un superiore o ad un inferiore nel corso di un servizio o a causa di esso)

I delitti di cui agli articoli 341, 610 e 612 del codice penale commessi da un funzionario o agente di polizia nel corso di un servizio od a causa di esso nei confronti di un superiore o di un inferiore sono puniti con le pene ivi previste aumentate di un terzo.

In ogni caso si procede di ufficio.

ART. 30.

(Movimento non autorizzato di reparto o manifestazioni collettive con mezzi od armi della polizia)

Il comandante di un reparto organico di polizia che, contravvenendo alle norme sull'impiego, senza speciale incarico o autorizzazione ovvero senza necessità, ordina il movimento del reparto è punito con reclusione fino ad un anno, sempre che il fatto non costituisca reato più grave.

Alla stessa pena soggiacciono coloro che compiono manifestazioni collettive pubbliche con l'uso di mezzi della polizia o con il possesso di armi; la pena è aumentata fino alla metà per coloro che hanno promosso, organizzato o diretto la manifestazione.

ART. 31.

(Furto di armi).

Il funzionario o l'agente di polizia che asporta armi, munizioni o esplosivi appartenenti alla polizia è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da lire cinquecentomila ad un milione.

Ove le armi, le munizioni o gli esplosivi siano comunque ceduti la pena è della reclusione da tre a nove anni.

ART. 32.

*(Alterazioni di armi o munizioni;
porto di armi non in dotazione).*

Il funzionario o l'agente di polizia che altera in qualsiasi modo le caratteristiche delle armi proprie od improprie o del munizionamento in dotazione, al fine di aumentarne la potenzialità di offesa, o che porta in servizio armi proprie od improprie diverse da quelle in dotazione è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a due milioni.

Alle stesse pene è sottoposto il superiore gerarchico che consente la alterazione delle armi o del munizionamento in dotazione, od il porto in servizio di armi o di munizionamento non in dotazione.

ART. 33.

(Rivolta).

Sono puniti con la reclusione da tre a dieci anni i funzionari o gli agenti di polizia che, riuniti in numero di quattro o più:

1) prendono arbitrariamente le armi e omettono o ritardano di obbedire all'ordine di deporle, intimato da un superiore;

2) commettono atti di violenza e omettono o ritardano di obbedire alla intimazione di rientrare nell'ordine, fatta da un superiore.

La pena per chi ha promosso, organizzato o diretto la rivolta è della reclusione non inferiore a otto anni.

ART. 34.

(Accordo al fine di commettere il delitto di omessa esecuzione di un ordine relativo al servizio o quello di rivolta).

L'accordo di quattro o più funzionari o agenti della polizia di Stato al fine di commettere il delitto di omessa esecuzione di un ordine relativo al servizio o quello di rivolta prevista dagli articoli precedenti è punito, se i delitti non sono commessi, con le pene stabilite per i delitti stessi diminue dalla metà a due terzi.

Non sono punibili coloro che impediscono l'esecuzione del delitto per cui l'accordo è intervenuto.

ART. 35.

(Esecuzione delle pene detentive).

La pena detentiva per uno dei delitti previsti dagli articoli precedenti è scontata, a richiesta del condannato, negli stabilimenti penali militari.

TITOLO IV

NORME DI DELEGA

ART. 36.

(Organizzazione centrale e periferica della polizia di Stato).

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria determinare l'ordinamento dell'organizzazione centrale e periferica della polizia di Stato con l'osservanza dei seguenti criteri:

1) la polizia di Stato, in relazione alle funzioni da espletare, verrà articolata in polizia di sicurezza, investigativa e amministrativa; in polizie speciali con compiti di polizia investigativa, stradale, ferroviaria, di frontiera, postale e in reparti organici di carattere mobile per la tutela dell'ordine pubblico e per esigenze di pubblico soccorso, nonché eventualmente in reparti o unità per l'espletamento di compiti specifici;

2) verranno individuate a livello provinciale le unità organiche di articolazione della polizia di Stato, necessarie per il funzionale assolvimento dei compiti di istituto; dette unità organiche dovranno avere una propria autonomia, con particolare riferimento all'amministrazione del personale e alla gestione amministrativa e contabile dei mezzi e dei materiali;

3) potrà prevedersi l'istituzione di uffici regionali o interregionali con compiti di coordinamento delle procedure, dei criteri di impiego del personale, della gestione delle attrezzature, dei mezzi tecnici e dell'armamento in dotazione, e con compiti di gestione diretta dei supporti strumentali, necessari per l'espletamento dei compiti d'istituto, che non possono trovare funzionale dislocazione presso le unità

organiche di livello provinciale; ai detti uffici potrà eventualmente essere attribuito anche il coordinamento di alcune delle operazioni di polizia di competenza delle unità organiche di livello provinciale;

4) ogni unità organica provinciale potrà a sua volta essere ripartita in unità organiche operative di livello dirigenziale, in numero variabile, entro un minimo e un massimo inderogabili, in relazione all'estensione territoriale e alle esigenze operative;

5) potrà prevedersi l'istituzione nei comuni capoluogo di provincia di uffici sezionali della polizia di Stato e, nei più importanti tra tali capoluoghi, di distretti di polizia ai fini di attuare, anche con lo strumento della delega amministrativa, il decentramento e lo snellimento dell'attività delle unità organiche provinciali;

6) potrà prevedersi, negli altri comuni in cui effettive esigenze lo richiedano, l'istituzione di uffici di polizia di Stato;

7) potrà prevedersi la istituzione di posti mobili di polizia per far fronte ad esigenze di carattere temporaneo;

8) alla polizia di Stato sarà attribuito un ordinamento nell'ambito dell'Amministrazione dell'interno, atto a garantire la necessaria autonomia nella gestione amministrativa e del personale;

9) saranno determinate le cariche direttive del Corpo cui possano essere preposti elementi estranei al Corpo stesso;

10) sarà elaborata un'adeguata normativa transitoria la quale assicuri che la nuova organizzazione della polizia di Stato subentri a quella attuale senza alcun pregiudizio per il buon andamento della funzione di polizia;

ART. 37.

(Stato giuridico del personale).

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria per determinare lo stato giuridico e la regolamentazione dei procedimenti disciplinari per il personale della polizia di Stato, con l'osservanza dei seguenti criteri:

1) istituzione di un ruolo di polizia, per il personale che esplica funzioni di polizia; di un ruolo amministrativo per il personale che esplica funzioni inerenti ai

servizi organizzativi, patrimoniali e contabili; di uno o più ruoli tecnici, per il personale che esplica funzioni inerenti ai servizi di ricerca, di assistenza scientifica, tecnica, meccanica e meccanografica, di operatore tecnico e di operaio; di uno o più ruoli professionali per il personale che esplica mansioni per l'esercizio delle quali deve essere iscritto in albi professionali;

2) i ruoli si articoleranno in carriere e qualifiche individuate sulla base delle mansioni attribuite, in relazione al titolo di studio e alle attitudini e capacità professionali; dovranno essere determinate le attribuzioni che possono essere conferite in relazione alle varie qualifiche;

3) nel ruolo di polizia sarà prevista la carriera degli ispettori, da articolarsi in più qualifiche, alla quale potranno accedere coloro che siano muniti di titolo di istruzione media superiore e gli appartenenti alle forze di polizia che, anche se privi del richiesto titolo di studio, abbiano adeguate attitudini professionali e determinata anzianità di servizio;

4) l'accesso alla qualifica iniziale di ciascuna carriera dovrà aver luogo mediante pubblici concorsi; salvo che per i ruoli di carattere tecnico o professionale, dovrà prevedersi che la nomina è subordinata al superamento di appositi corsi di formazione, distinti per le diverse carriere, intesi a conferire la preparazione professionale dei vincitori di concorso, in relazione alle specifiche funzioni cui saranno destinati; con riferimento alla carriera degli ispettori, dovrà prevedersi l'istituzione di borse di studio, per la partecipazione alla scuola di formazione;

5) nell'ambito di ciascuna qualifica potranno essere previste, oltre ai normali scatti di anzianità, una o più classi di stipendio, che vengono raggiunte in base all'anzianità effettiva di servizio, dai dipendenti che non abbiano subito una sanzione disciplinare ostativa;

6) potrà essere prevista l'anticipata attribuzione di una classe di stipendio a favore dei dipendenti che abbiano una determinata anzianità e che superino appositi concorsi o corsi di aggiornamento e specializzazione, indetti per un numero di posti non superiore al 15 per cento dei posti in organico nella qualifica; potrà essere previsto il numero massimo di anticipazioni di classi di stipendio per superamento di concorso o corso nella stessa qualifica;

7) potrà essere consentito il passaggio di carriera, nell'ambito del ruolo di polizia e dei ruoli amministrativi e tecnici, attraverso una riserva, non superiore al 20 per cento dei posti messi a concorso, a favore del personale della carriera immediatamente inferiore che sia in possesso del titolo di studio; si potrà prescindere dal possesso del titolo di studio, per gli appartenenti al ruolo di polizia e ai ruoli amministrativi, nei riguardi del personale che abbia prestato nella carriera immediatamente inferiore almeno quattro anni di servizio, che sia in possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento delle nuove funzioni e non sia incorso in sanzioni disciplinari ostative; per i ruoli tecnici il passaggio di carriera sarà previsto limitatamente alle carriere per le quali non si richiede il diploma di laurea;

8) dovrà essere prevista, per ciascuno dei ruoli istituiti, la dotazione organica delle carriere e qualifiche dirigenziali; la dotazione non potrà superare il numero delle unità organiche nelle quali il Corpo di polizia sarà ordinato, maggiorato di quelle necessarie per compiti generali, e dovrà tenersi conto della corrispondenza tra il livello dirigenziale e l'importanza di ciascuna unità organica; la dirigenza dovrà articolarsi in non più di quattro qualifiche per il ruolo di polizia ed in non più di tre per gli altri ruoli;

9) dovrà essere previsto che l'accesso alla carriera dirigenziale avvenga mediante apposito corso di formazione con esami finali ai quali saranno ammessi i dipendenti appartenenti alla qualifica superiore di ciascun ruolo con almeno cinque anni di anzianità nella qualifica e che dimostrino specifiche attitudini e capacità per l'ufficio cui devono essere preposti;

10) dovranno essere previste le modalità di preposizione ai vari uffici e incarichi, per il livello superiore del ruolo di polizia sarà prevista la deliberazione del Consiglio dei ministri; per altri livelli sarà previsto il decreto del ministro, sentito il Presidente del Consiglio dei ministri;

11) sarà regolato il procedimento per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari con la previsione di organi collegiali competenti, secondo casi da determinare, all'applicazione delle sanzioni, al riesame o alla formulazione di eventuali pareri preventivi; saranno regolate le garanzie di difesa dell'incoltato;

12) sarà disciplinato ogni altro aspetto dello stato giuridico e dell'ordinamento del

personale della polizia di Stato ed in particolare dei comandi, delle aspettative, dei collocamenti a disposizione, delle incompatibilità, dei rapporti informativi, dei congedi e delle ferie, della cessazione del rapporto d'impiego, ed in genere dei diritti e dei doveri dei dipendenti, con norme idonee a garantire ai medesimi la massima tutela delle loro esigenze di ordine individuale, familiare e sociale, nel quadro della più ampia considerazione della loro personalità, coordinando tale criterio di tutela con quello della migliore realizzazione degli interessi dell'Amministrazione e del buon andamento dei servizi;

13) sarà stabilito l'inquadramento del personale nei vari ruoli, carriere e qualifiche degli stessi, con le opportune norme transitorie dirette ad attuare il passaggio, eventualmente anche graduale, dal vecchio al nuovo ordinamento, garantendo comunque al personale la piena valutazione del servizio prestato e la conservazione delle posizioni giuridiche ed economiche acquisite in un quadro di unità giuridica e amministrativa del Corpo;

14) saranno previste norme che consentano agli appartenenti alla polizia di Stato provenienti dai soppressi ruoli dei funzionari di pubblica sicurezza, del Corpo della polizia femminile e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza l'esodo od il passaggio all'Amministrazione civile dell'interno ed eventualmente ad altre amministrazioni civili o militari dello Stato, col rispetto, anche in deroga alle vigenti disposizioni, dei diritti acquisiti nelle carriere di provenienza.

ART. 38.

(Istituti di istruzione, addestramento e specializzazione).

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto avente valore di legge ordinaria per il riordinamento degli istituti di istruzione, addestramento e specializzazione per il personale della polizia di Stato attualmente esistenti.

Nel predetto riordinamento dovrà prevedersi la soppressione degli attuali istituti e la creazione di nuovi istituti in relazione alla nuova struttura del Corpo di polizia e con l'osservanza di criteri funzionali alla organizzazione del Corpo stesso.

Dovranno essere altresì determinati nell'ambito dei singoli istituti i livelli dirigenziali per il conferimento delle relative funzioni.

I programmi e le materie di insegnamento dei corsi degli istituti di istruzione, di aggiornamento e di specializzazione dovranno essere riordinati al fine di renderli aderenti alle esigenze operative della polizia di Stato ed alla formazione professionale del personale.

ART. 39.

(Riordinamento della Direzione generale della pubblica sicurezza).

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data dell'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria per il riordinamento dell'attuale direzione generale della pubblica sicurezza con l'osservazione dei seguenti criteri:

1) la direzione generale assumerà la denominazione di Direzione generale della sicurezza pubblica, sarà distinta dall'organo centrale direttivo del Corpo e sarà organizzata in modo da renderla rispondente ai compiti ad essa attribuiti di ufficio centrale di collaborazione diretta e primaria con il Ministro dell'interno per l'elaborazione e l'esecuzione delle direttive politiche e per l'alta amministrazione e per l'espletamento delle altre attribuzioni del Ministro dell'interno in materia di ordine e sicurezza pubblica. La direzione generale dovrà essere pertanto articolata in modo tale da consentire la migliore organizzazione della funzione di direzione della complessiva attività di polizia nel territorio della Repubblica;

2) a tale scopo la direzione generale dovrà essere ripartita in più organismi principali: *a)* per gli affari generali e per la raccolta, centralizzazione ed elaborazione dei dati; *b)* per l'alta direzione dell'ordine e della sicurezza pubblica ed il coordinamento delle forze di polizia; *c)* per le esigenze di carattere unitario in materia di ricerca scientifica e di istruzione e formazione superiore comune ai vari corpi di polizia; *d)* per la collaborazione internazionale e comunitaria e per gli affari internazionali in genere;

3) l'organismo di cui al n. 2, lettera *a)*, dovrà assicurare il coordinamento e la elaborazione dei dati da fornire a tutte

le forze di polizia e dovrà essere organizzato in modo da poter fornire all'Amministrazione centrale gli elementi di valutazione occorrenti per la formazione delle direttive e degli ordini di polizia da impartire alle autorità periferiche;

4) l'organismo di cui al n. 2, lettera b), che potrà essere articolato in più servizi, dovrà coordinare, nei vari settori d'impiego, tutte le forze di polizia, in modo da assicurare la gestione unitaria delle diverse forme di intervento cui concorrano le forze medesime;

5) nella direzione generale potranno essere chiamati a prestare servizio, oltre ai funzionari ed impiegati dell'Amministrazione civile dell'interno, anche appartenenti ai vari corpi di polizia per l'espletamento di compiti tecnici. Per l'espletamento di servizi di contenuto tecnico o scientifico potrà essere impiegato personale di altre amministrazioni dello Stato o potranno essere conferiti incarichi anche ad estranei all'amministrazione.

ART. 40.

(Coordinamento delle forze di polizia).

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un decreto avente valore di legge ordinaria contenente norme dirette a realizzare unità di direzione politica e di alta amministrazione e un migliore coordinamento centrale e periferico delle forze di polizia nell'espletamento dei servizi di polizia di sicurezza e di polizia giudiziaria.

Salve le prerogative, i compiti e le attribuzioni dell'Arma dei carabinieri e della Polizia di Stato, i rispettivi ordinamenti dovranno essere riordinati al fine di garantire il necessario coordinamento sul piano della dipendenza, dell'ordinamento, dell'armamento e dell'equipaggiamento in genere e della gestione finanziaria per l'impiego nei servizi di polizia.

Nell'ambito dell'Amministrazione dell'interno sarà previsto un istituto superiore con il compito dell'alta formazione nelle materie che attengono alla sicurezza, alla prevenzione e repressione del crimine; ai corsi di detto istituto potranno accedere determinate categorie di funzionari ed ufficiali delle forze di polizia nonché il personale delle altre amministrazioni che pos-

sa esservi interessato. Presso l'istituto potranno essere anche realizzati corsi di specializzazione su compiti particolari dell'attività di polizia.

ART. 41.

(Autorità di pubblica sicurezza).

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un decreto avente valore di legge ordinaria per la individuazione delle autorità di pubblica sicurezza e per la determinazione delle funzioni ad esse attribuite, con l'osservanza dei seguenti criteri:

1) dovranno essere individuate autorità di pubblica sicurezza a livello nazionale, regionale, provinciale, locale; le autorità di livello nazionale, regionale e provinciale dovranno essere individuate nell'ambito delle amministrazioni dello Stato; le autorità locali di pubblica sicurezza potranno essere individuate anche in organi dell'amministrazione locale che, a tali fini, espletteranno i compiti loro affidati quali ufficiali del Governo come organi delegati dello Stato, con dovere di subordinazione;

2) dovranno essere determinate le funzioni ai vari livelli, riservando la direzione politica della sicurezza pubblica agli organi statali di livello regionale e agli organi statali di livello provinciale con competenza amministrativa generale, nonché precisati i rapporti di dipendenza funzionale nei loro confronti da parte degli appartenenti al Corpo di polizia;

3) la individuazione delle autorità e la determinazione delle funzioni dovranno essere effettuate in modo da assicurare una più funzionale gestione operativa della sicurezza pubblica, unità di indirizzo politico e di alta amministrazione e un effettivo coordinamento operativo delle forze di polizia.

ART. 42.

(Polizia amministrativa).

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un decreto avente valore di legge ordinaria per il riordinamento delle procedure e delle competenze in materia di polizia amministrativa

previste per l'esercizio di attività condizionate a rilascio di autorizzazioni o licenze dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza o da altre disposizioni, con l'osservanza dei seguenti criteri:

1) semplificazione delle procedure ed eventuale trasferimento di competenze ai sindaci, quali ufficiali del Governo e ad uffici dell'Amministrazione periferica dello Stato;

2) obbligo di comunicare alla autorità provinciale di pubblica sicurezza, ai fini della vigilanza, le decisioni sul rilascio, sospensione, trasferimento, ritiro delle licenze e delle autorizzazioni, salvo il potere di avocazione e annullamento spettante alle autorità statali;

3) esclusione dal trasferimento delle competenze relative agli stranieri, alle armi, agli esplosivi, alle materie incendiarie ed ai gas tossici.

TITOLO V

NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 43.

(Attribuzioni della Direzione generale di pubblica sicurezza).

Fino al suo riordinamento, la Direzione generale di pubblica sicurezza mantiene le attribuzioni e le competenze previste dalle norme vigenti ed esplica i compiti di organo direttivo centrale della polizia di Stato.

ART. 44.

(Normativa transitoria del personale).

Fino all'entrata in vigore del nuovo ordinamento del personale della polizia di Stato, lo stato giuridico, l'avanzamento, il trattamento economico e di quiescenza sono disciplinati, per ciascuna delle categorie facenti parte del nuovo corpo, dalle disposizioni vigenti, salvo quanto appresso stabilito:

a) il ruolo organico della carriera direttiva dell'Amministrazione della pubblica sicurezza assume la denominazione di ruolo organico dei funzionari della polizia di Stato.

Il ruolo delle ispettrici di polizia ed il ruolo delle assistenti di polizia dell'Amministrazione della pubblica sicurezza assumono la denominazione, rispettivamente, di ruolo organico delle ispettrici e ruolo organico delle assistenti della polizia di Stato.

I ruoli organici degli ufficiali, dei sottufficiali, degli appuntati, delle guardie scelte e delle guardie del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza assumono la denominazione di ruoli organici degli ufficiali, dei sottufficiali, degli appuntati, delle guardie scelte e delle guardie della polizia di Stato.

Il ruolo degli operai permanenti delle scuole di polizia e il ruolo degli operai dei magazzini del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza assumono la denominazione, rispettivamente, di ruolo organico degli operai permanenti delle scuole e di ruolo degli operai dei magazzini della polizia di Stato.

b) Gli appartenenti ai ruoli organici dei funzionari, delle ispettrici e degli ufficiali della polizia di Stato, sono funzionari di polizia e ufficiali di pubblica sicurezza. Le appartenenti al ruolo organico delle assistenti della polizia di Stato, sono agenti di polizia e agenti di pubblica sicurezza.

Gli appartenenti al ruolo dei sottufficiali, degli appuntati, delle guardie scelte e delle guardie della polizia di Stato, sono agenti di polizia e agenti di pubblica sicurezza.

Gli appartenenti al ruolo organico degli operai permanenti delle scuole e al ruolo degli operai dei magazzini della polizia di Stato non hanno la qualifica di agente di polizia.

c) Gli appartenenti al ruolo organico dei funzionari della polizia di Stato, oltre le attribuzioni ed i compiti conferiti dalle norme vigenti ai funzionari di pubblica sicurezza, possono esercitare, in relazione alla qualifica rivestita, anche le attribuzioni ed i compiti propri degli appartenenti ai ruoli organici degli ufficiali della polizia di Stato.

d) Gli appartenenti ai ruoli organici degli ufficiali della polizia di Stato, oltre le attribuzioni ed i compiti conferiti dalle norme vigenti agli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, possono esercitare, in relazione al grado rivestito, anche le attribuzioni ed i compiti propri

degli appartenenti al ruolo organico dei funzionari della polizia di Stato.

e) Le appartenenti al ruolo organico delle ispettrici della polizia di Stato, oltre le attribuzioni specifiche previste dall'articolo 2 della legge 5 dicembre 1959, n. 1083 possono esercitare, in relazione alla qualifica rivestita, anche le attribuzioni ed i compiti propri del personale del ruolo organico dei funzionari della polizia di Stato, con esclusione dei servizi di ordine pubblico.

f) Le appartenenti al ruolo organico delle assistenti della polizia di Stato esercitano le funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria senza le limitazioni di cui alla legge 5 dicembre 1959, n. 1083.

Restano ferme le disposizioni che regolano l'attribuzione delle qualifiche e delle funzioni di autorità pubblica sicurezza.

Ai fini della applicazione delle disposizioni di cui ai precedenti punti c) d) e) con decreto del Ministro dell'interno saranno stabilite le funzioni corrispondenti alle qualifiche o ai gradi degli appartenenti ai ruoli organici dei funzionari, degli ufficiali e delle ispettrici della polizia di Stato.

Le funzioni e la responsabilità del superiore gerarchico per quanto riguarda la disciplina, l'impiego e l'addestramento del personale appartenente alle questure e ai dipendenti uffici sono devolute ai funzionari di polizia preposti alla direzione degli uffici stessi.

Analoghe funzioni e responsabilità competono ai funzionari di polizia preposti alla direzione dei commissariati di pubblica sicurezza presso i compartimenti delle ferrovie dello Stato, alla direzione delle zone di frontiera terrestre e degli uffici di pubblica sicurezza di frontiera marittima e aerea.

ART. 45.

(Rapporti informativi e schede valutative. — Disciplina transitoria).

Fino all'entrata in vigore del nuovo ordinamento del personale della polizia di Stato continuano ad applicarsi per ciascuna delle categorie facenti parti del nuovo corpo, le norme sulla compilazione dei rapporti informativi, delle schede valutative, dei giudizi complessivi e dei giudizi di revisione, previste dagli attuali ordinamenti, con le

modificazioni di cui al presente provvedimento.

I rapporti informativi e le schede valutative vengono compilati entro il mese di gennaio di ciascun anno e, nel corso dell'anno in caso di esami, scrutini o valutazioni e in caso di trasferimento o cambio d'incarico, sia del funzionario o agente sia del compilatore. Si concludono con il giudizio complessivo o con il giudizio di revisione soltanto i rapporti informativi e le schede valutative compilati entro il mese di gennaio di ciascun anno.

La scheda valutativa per i funzionari di polizia appartenenti al ruolo organico degli ufficiali che rivestono la qualifica di dirigente superiore viene compilata solo in caso di avanzamento.

I rapporti informativi e le schede valutative sono compilati dal superiore, anche di pari qualifica o grado, purché più anziano, dal quale il funzionario od agente di polizia dipende direttamente per l'impiego, e il giudizio complessivo o di revisione è formulato in unico grado dal superiore di chi ha redatto il rapporto informativo o la scheda valutativa, come di seguito indicato.

1) Agenti di polizia:

a) il rapporto informativo e la scheda valutativa sono compilati dal funzionario di polizia - capo ufficio o comandante di reparto - dal quale l'agente direttamente dipende per il servizio, o dal sottufficiale comandante di posto di polizia, di distacco, di posto di polizia ferroviaria, di posto mobile, di posto di frontiera, o di altro reparto od ufficio di livello equivalente;

b) il giudizio complessivo e di revisione sono formulati dal funzionario di polizia - capo ufficio o comandante di reparto - che sia superiore gerarchico del compilatore nella stessa linea di servizio;

2) funzionari di polizia in servizio presso le questure e i dipendenti uffici:

a) il rapporto informativo e la scheda valutativa sono compilati dal funzionario di polizia con qualifica non inferiore a primo dirigente o grado equivalente da cui il funzionario dipende direttamente per il servizio;

b) il giudizio complessivo e di revisione sono formulati dal funzionario di polizia con qualifica di dirigente superiore o grado equivalente preposto alla questura. Ove il rapporto informativo e la scheda valutativa siano compilati dal funzionario di

polizia preposto alla questura, il giudizio complessivo e quello di revisione sono formulati dal Capo della polizia;

3) funzionari di polizia in servizio presso gli istituti di istruzione:

a) il rapporto informativo e la scheda valutativa sono compilati dal funzionario di polizia direttore o comandante dell'istituto con qualifica non inferiore a primo dirigente o grado equivalente;

b) il giudizio complessivo o di revisione sono formulati dal dirigente superiore o grado equivalente preposto al coordinamento della divisione scuole di polizia presso la direzione generale di pubblica sicurezza. Ove il rapporto informativo e la scheda valutativa siano compilati dal dirigente superiore, il giudizio complessivo e di revisione sono formulati dal capo della polizia;

4) funzionari di polizia in servizio presso la polizia stradale, polizia ferroviaria, polizia di frontiera marittima, aerea, terrestre:

a) il rapporto informativo e la scheda valutativa sono compilati dal funzionario di polizia, comandante del compartimento di polizia stradale, o dirigente dell'ufficio di pubblica sicurezza presso il compartimento delle ferrovie dello Stato, o dirigente dell'ufficio di pubblica sicurezza di porto e di frontiera aerea e della zona di frontiera terrestre;

b) il giudizio complessivo e di revisione sono formulati dal dirigente superiore o grado equivalente preposto al coordinamento delle divisioni di polizia stradale e polizia di frontiera, ferroviaria e postale presso la direzione generale di pubblica sicurezza. Ove il rapporto informativo e la scheda valutativa siano compilati dal dirigente superiore, il giudizio complessivo e di revisione sono formulati dal Capo della polizia;

5) funzionari di polizia in servizio presso gli ispettorati di zona, i reparti celeri, i gruppi di volo, il centro nautico e sommozzatori, gli autocentri, il reparto a cavallo, le zone radio telegrafiche, i magazzini vestiario, equipaggiamento, caserme e armamento centro e sussidiari:

a) il rapporto informativo e la scheda valutativa sono compilati dal funzionario di polizia comandante di reparto per i funzionari di polizia da lui dipendenti; dal

funzionario di polizia ispettore di zona per i funzionari in servizio presso l'ispettorato e per i comandanti di reparto; dal vice capo vicario della polizia per i funzionari ispettori di zona;

b) il giudizio complessivo e di revisione sono formulati dal funzionario di polizia ispettore di zona ove il rapporto e la scheda valutativa siano compilati dal funzionario di polizia comandante di reparto; dal Vice capo vicario della polizia ove il rapporto informativo e la scheda valutativa siano compilati dal funzionario di polizia ispettore di zona; dal Capo della polizia ove il rapporto informativo e la scheda valutativa siano compilati dal Vice capo vicario della polizia;

6) medici del Corpo:

a) il giudizio complessivo e la scheda valutativa sono compilati dal medico di zona per i medici da lui dipendenti; dal dirigente del servizio sanitario per i medici di zona;

b) il giudizio complessivo e di revisione sono formulati dal dirigente del servizio sanitario presso la direzione generale di pubblica sicurezza, ove il rapporto informativo e la scheda valutativa siano compilati dal medico di zona; dal Capo della polizia, ove il rapporto informativo e la scheda valutativa siano compilati dal dirigente del servizio sanitario;

7) personale in servizio presso la direzione generale di pubblica sicurezza:

I) agenti di polizia:

a) il rapporto informativo e la scheda valutativa sono compilati dal direttore della sezione o comandante del reparto dal quale l'agente direttamente dipende per il servizio;

b) il giudizio complessivo e di revisione sono formulati dal direttore della divisione o dal funzionario di polizia superiore gerarchico del compilatore del rapporto o della scheda valutativa;

II) funzionari di polizia:

a) il rapporto informativo e la scheda valutativa sono compilati dal funzionario di polizia con qualifica non inferiore a primo dirigente o grado equivalente da cui il funzionario direttamente dipende per il servizio;

b) il giudizio complessivo e di revisione sono formulati dal dirigente superiore

o grado equivalente preposto al coordinamento della divisione presso cui il funzionario presta servizio. Ove il rapporto informativo e la scheda valutativa siano compilati dal dirigente superiore, il giudizio complessivo e di revisione sono formulati dal Capo della polizia.

ART. 46.

(Gravami).

I funzionari e gli agenti di polizia hanno diritto di prendere visione del giudizio complessivo o di revisione.

Entro 30 giorni dalla presa visione o dalla comunicazione, i funzionari e gli agenti di polizia possono proporre ricorsi, anche in plichi chiusi:

— al consiglio di amministrazione se appartenenti al ruolo dei funzionari, delle ispettrici e delle assistenti della Polizia di Stato;

— alla commissione d'avanzamento competente secondo il grado rivestito, se appartenenti ai ruoli degli ufficiali, dei sottufficiali, degli appuntati, delle guardie scelte e delle guardie della Polizia di Stato.

Il consiglio d'amministrazione o la commissione d'avanzamento, sentiti l'ufficio del personale e l'organo che ha espresso il giudizio complessivo o di revisione, formula il giudizio definitivo.

La deliberazione del consiglio d'amministrazione o della commissione d'avanzamento è provvedimento definitivo.

ART. 47.

(Gestione amministrativa della Polizia di Stato).

Sino all'emanazione delle norme sui servizi di amministrazione della Polizia di Stato continuano ad applicarsi le norme sulla contabilità generale dello Stato e quelle di contabilità previste per il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

Gli stanziamenti di bilancio previsti per l'esercizio finanziario in corso per il Corpo della Guardia di pubblica sicurezza sono destinati alle corrispondenti spese della Polizia di Stato.

ART 48

(Trattamento economico ed assistenziale)

Il trattamento economico ed assistenziale per i funzionari ed agenti di polizia continuerà provvisoriamente ad essere regolato dalle norme attualmente applicabili al personale proveniente dai ruoli organici dei funzionari di pubblica sicurezza, delle ispettrici ed assistenti di polizia, degli ufficiali, sottufficiali, appuntati, guardie scelte e guardie del Corpo delle Guardie di P S

ART 49

(Congedo ordinario e straordinario)

Fino all'entrata in vigore del nuovo ordinamento della polizia di Stato, ai funzionari ed agenti di polizia si applica il regolamento sulle licenze vigente per gli ufficiali, i sottufficiali, gli appuntati, le guardie scelte e le guardie del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza

ART 50

(Norme provvisorie per l'elezione del consiglio di polizia)

Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 10, secondo comma lettera b), i rappresentanti del personale nel consiglio di polizia saranno eletti col sistema proporzionale con la seguente modalità

due effettivi e due supplenti, in rappresentanza del personale dei ruoli organici dei funzionari e degli ufficiali della polizia di Stato, da tutti gli appartenenti ai ruoli stessi,

due effettivi e due supplenti, in rappresentanza del personale del ruolo dei sottufficiali della polizia di Stato, da tutti gli appartenenti al ruolo stesso,

tre effettivi e tre supplenti, in rappresentanza dei ruoli degli appuntati delle guardie scelte e delle guardie della polizia di Stato, da tutti gli appartenenti ai ruoli stessi,

un effettivo e un supplente, in rappresentanza dei ruoli delle ispettrici e delle assistenti di polizia, da tutte le appartenenti ai ruoli stessi

ART. 51.

*(Doveri, responsabilità, diritti,
incompatibilità, disciplina).*

Fino a quando non sarà emanato il nuovo stato giuridico dei funzionari ed agenti di polizia, per tutto quanto non previsto dalla presente legge si applicano le norme che stabiliscono i doveri, le responsabilità, i diritti, le incompatibilità e la disciplina contenute nel testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

ART. 52.

*(Norme transitorie
in materia di giurisdizione).*

I procedimenti pendenti a carico del personale del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza davanti ai tribunali militari sono immediatamente trasferiti per la loro definizione:

dall'ufficio del pubblico ministero militare o del giudice istruttore militare all'ufficio del pubblico ministero o del giudice istruttore del tribunale penale competente per territorio;

dal tribunale militare territoriale al tribunale penale o al Pretore competente per territorio;

dal tribunale supremo militare alla corte di appello competente per territorio.

L'autorità giudiziaria ordinaria competente a norma delle disposizioni precedenti definisce il procedimento penale nelle forme ordinarie, sempre che i fatti per i quali si procede siano previsti come reati, dalla legge penale ordinaria e dalla legge.

ART. 53.

(Condono disciplinare).

Il Ministro dell'interno provvederà a condonare, sentite le competenti commissioni di disciplina, le sanzioni disciplinari inflitte, fino alla data 31 marzo 1977, ai funzionari e agli agenti di polizia per fatti relativi ad iniziative per la costituzione di rappresentanze sindacali o per la tutela dei diritti e degli interessi del personale.

Dalla stessa data cessano i conseguenti effetti giuridici.

Sono escluse dal condono le sanzioni connesse a procedimenti penali.

ART 54

(Disposizioni sull'uniformità, lo stemma, i fregi e gli altri segni distintivi)

Con decreto del Ministro dell'interno saranno emanate le disposizioni sull'uniforme, lo stemma, i fregi e gli altri segni distintivi anche di grado dei funzionari e degli agenti di polizia

Fino alla emanazione del decreto previsto nel comma precedente e comunque non oltre tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge agli appartenenti ai ruoli organici degli ufficiali, dei sottufficiali, degli appuntati, delle guardie scelte e delle guardie di polizia di Stato continuano ad applicarsi per quanto riguarda l'uniforme, l'uso delle stellette a cinque punte, lo stemma, i fregi e gli altri segni distintivi, le disposizioni dettate per il disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza

ART 55

(Applicazione norme del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza)

Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano, se compatibili, le disposizioni contenute nel regolamento approvato con regio decreto 30 novembre 1930, n. 1629 e successive modificazioni nonché le altre disposizioni riguardanti il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza. In dette disposizioni le parole « Corpo delle guardie di pubblica sicurezza » si intendono sostituite da « Corpo della polizia di Stato »

ART 56

(Oneri finanziari)

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte mediante gli stanziamenti già previsti nel bilancio dell'esercizio finanziario in corso per il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza

ART 57

(Entrata in vigore)

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quella della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*